



GRUPPO ESCURSIONISTI SCLEDENSI APS

STATUTO SOCIALE

Approvato dall'Assemblea Ordinaria

dei soci del 23 aprile 2021

ART. 1 – DENOMINAZIONE — SEDE

È costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice Civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato:

"G.E.S. Gruppo Escursionisti Scledensi APS" o più brevemente "G.E.S. APS", Associazione non riconosciuta di promozione sociale.

L'Associazione ha sede in Schio (VI) — Via Pasubio 52.

Il trasferimento della Sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 – FINALITA'

L'Associazione, Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione ha come scopo fondamentale riunire un gruppo illimitato di persone sotto l'insegna dell'amicizia e della passione per la montagna.

A tal fine essa si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente del volontariato dei propri associati, l'attività di promuovere e favorire la salvaguardia e il miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali e la tutela e la valorizzazione del paesaggio, lo sviluppo dell'attività escursionistica, principalmente in montagna, ma anche del turismo sociale e delle attività ricreative mediante proposte di apposite gite e manifestazioni (lettere e) e f) DLGS 117/2017).

L'Associazione non ha fini di lucro e non ha carattere politico.

L'Associazione potrà svolgere attività commerciali occasionali, del tutto accessorie, utili al raggiungimento dei propri fini.

ART. 3 – PATRIMONIO

Il patrimonio è costituito:

- a) delle quote sociali e dagli eventuali contributi volontari degli associati, che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione;
- b) da contributi di enti pubblici e di altre persone fisiche e giuridiche;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- d) da ogni altro tipo di entrata, anche derivante da attività commerciali marginali, intraprese a sostegno e per il perseguimento delle finalità istituzionali.

Vige l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 4 – ASSOCIATI

L'iscrizione all'Associazione è aperta a tutti coloro che ne condividono gli scopi.

Il numero dei soci è illimitato e comunque non inferiore a 7 persone.

Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

Per l'ammissione a socio il richiedente deve presentare domanda al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo decide sulla richiesta di ammissione in occasione della prima seduta successiva alla presentazione della domanda e, in caso di accoglimento, verificato l'avvenuto versamento della quota associativa, provvede all'immediata annotazione della delibera di ammissione nel libro soci.

In caso di non accoglimento la decisione deve essere motivata.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'organo di amministrazione in occasione della successiva convocazione.

La quota associativa è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Per i richiedenti con età inferiore ai 18 (diciotto) anni la domanda di ammissione dovrà essere firmata da un'esercente la patria potestà.

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 5 – DIRITTI E DOVERI

I soci hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni del Consiglio Direttivo e di collaborare al buon andamento dell'Associazione.

I soci hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 10 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del Terzo Settore.

I soci, per quanto concerne ogni rapporto con l'Associazione, si ritengono domiciliati all'indirizzo risultante dal Libro soci, perciò eventuali successive variazioni devono essere tempestivamente comunicate al Consiglio Direttivo.

ART. 6 – PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di socio si perde con la morte, con il recesso e con l'esclusione.

Il Consiglio Direttivo, con deliberazione presa a maggioranza dei suoi componenti, può escludere dall'Associazione il socio che abbia tenuto un comportamento dannoso e lesivo nei confronti dell'Associazione e dei singoli soci; che non abbia provveduto, nonostante specifico richiamo del Consiglio Direttivo, al versamento della quota associativa annuale per due esercizi consecutivi.

L'esclusione del socio deve essere ratificata dall'Assemblea.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

I soci receduti o che siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non potranno chiedere il rimborso delle quote associative né avranno alcun diritto sul patrimonio sociale.

ART. 7 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;

- il Presidente;
- l'Organo di controllo se nominato.

ART. 8 – ASSEMBLEA

L'Assemblea è formata da tutti gli associati.

I soci sono convocati dal Consiglio Direttivo almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'Assemblea con apposito avviso contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, esposto nei locali dalla sede sociale ed inviato al domicilio di ciascun socio tramite posta o mail, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da discutere.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno.

L'Assemblea ordinaria:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approva annualmente il bilancio di esercizio, redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017 e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Spetta all'Assemblea straordinaria:

- l'acquisto, la vendita e la locazione di immobili;
- l'approvazione e la modificazione dello Statuto;
- lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

Per le deliberazioni relative alla modifica dello Statuto è richiesta la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto (in proprio o per delega) e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni relative allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio devono essere prese con la maggioranza del tre quarti dei soci aventi diritto al voto (in proprio o per delega); anche per la 2^a convocazione l'Assemblea straordinaria è valida con la presenza dei tre quarti dei soci (in proprio o per delega).

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è valida in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci iscritti nell'anno sociale in corso e, eventualmente, in seconda convocazione con qualsiasi numero di soci se ordinaria e con l'intervento della maggioranza assoluta dei soci se straordinaria.

Essa delibera a maggioranza semplice dei voti espressi.

Ogni socio, in regola con il pagamento della quota associativa, il cui versamento deve essere effettuato entro il 30 settembre dell'esercizio in corso, ha diritto ad un voto.

I soci con età inferiore ai 18 (diciotto) anni possono presenziare all'Assemblea senza diritto di voto.

Ogni socio può farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta.

Ogni socio non può ricevere più di due (2) deleghe.

La discussione e la deliberazione dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e trarne copia.

ART. 9 – ORGANI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea nomina fra i soci presenti il proprio Presidente su proposta del Presidente del Consiglio Direttivo. Il Presidente dell'Assemblea propone a sua volta la nomina di un segretario e di due o più scrutatori tra i soci presenti.

Spetta al Presidente dell'Assemblea:

- constatare la regolarità della costituzione dell'Assemblea, nonché la regolarità delle deleghe ed in genere del diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea;
- dirigere e regolare la discussione;
- proclamare i risultati delle votazioni.

Spetta agli scrutatori:

- il conteggio dei soci presenti;
- il conteggio dei voti espressi dai soci nelle singole votazioni.

ART. 10 – DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza semplice dei voti espressi.

Le votazioni avvengono in modo palese e normalmente per alzata di mano.

La nomina delle cariche sociali avviene per scrutinio segreto, salvo che l'Assemblea, su proposta del Presidente, deliberi, con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, di procedere con voto palese.

I componenti del Consiglio Direttivo e dell'Organo di controllo sono eletti mediante scheda su cui possono essere espresse un numero massimo di preferenze corrispondenti al numero di coloro che devono essere eletti. A parità di voti risulta eletto il più anziano di età.

I componenti del Consiglio Direttivo e dell'Organo di controllo sono rieleggibili.

ART. 11 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di componenti non inferiore a 9 (nove) e per un massimo di 13 (tredici), eletti dall'Assemblea tra gli aderenti, per la durata di 2 (due) anni e sono rieleggibili.

Non possono essere eletti alla carica di Consigliere, e se eletti decadono, gli interdetti, i falliti, coloro che siano stati condannati ad una pena che comporta l'interdizione, anche se temporanea, dai pubblici uffici.

Se nel corso del biennio vengono a mancare per qualsiasi motivo uno o più consiglieri, ma non la maggioranza del Consiglio, quelli rimasti in carica provvedono alla loro sostituzione per cooptazione. Tale cooptazione dovrà essere portata a conoscenza della compagine sociale in occasione della prima Assemblea.

I Consiglieri nominati ai sensi del precedente comma restano in carica fino alla scadenza del mandato conferito ai Consiglieri uscenti.

In seno al Consiglio Direttivo sono nominate le cariche di Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere.

Il Presidente:

- convoca l'Assemblea;
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- ha la rappresentanza legale dell'Associazione;
- dà esecuzione alle deliberazioni della Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente è rieleggibile per massimo tre mandati consecutivi e lo può essere ancora dopo almeno un biennio di interruzione.

Il Vicepresidente:

- supplisce il Presidente in tutte le sue funzioni in caso di sua assenza e/o vacanza.

Il Segretario:

- assiste il Presidente ed il Vicepresidente nelle loro funzioni; partecipa altresì alle riunioni del Consiglio Direttivo e della Assemblea, controlla la conformità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e della Assemblea allo Statuto ed al programma approvato.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, tranne quelli riservati per legge o per Statuto all'Assemblea dei soci.

Sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio Direttivo le decisioni concernenti:

- l'amministrazione dell'Associazione;
- l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- la predisposizione del bilancio di esercizio, e, se previsto, del bilancio sociale;
- la determinazione delle quote associative e di quelle annuali;
- la determinazione degli indirizzi di gestione e di organizzazione dell'Associazione;
- la programmazione delle varie attività da proporre alla compagine sociale;

- la stesura della relazione morale finanziaria annuale in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo;
- l'acquisto, la costruzione e l'alienazione dei beni materiali necessari per lo svolgimento dell'attività sociale entro un valore massimo di euro 10.000 (diecimila), fatta eccezione per quanto riservato dallo Statuto all'Assemblea dei soci;
- l'approvazione e la modifica dei regolamenti interni;
- l'ammissione, l'esclusione ed il recesso dei soci.

Il Consiglio Direttivo può conferire ai singoli Consiglieri i poteri per il compimento di specifici atti o categorie di atti.

Delle decisioni assunte dai titolari di deleghe dovrà esserne data notizia al Consiglio Direttivo durante la sua prima riunione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno una volta al mese ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta motivata dall'Organo di controllo, se nominato, oppure da un terzo dei componenti del Consiglio stesso.

La convocazione è fatta dal Presidente, o da chi ne fa le veci, con avviso ai Consiglieri anche per vie brevi almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per la riunione.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente ed è validamente costituito quando siano presenti più della metà dei Consiglieri in carica.

Le deliberazioni del Consiglio sono assunte con voto palese e sono prese a maggioranza dei presenti.

Delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto un verbale che va riportato sui Libri dei verbali e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

ART. 12 – ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017 o per volere dell'Assemblea.

L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 D.Lgs. 117/17. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 13 – IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

La rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma sociale libera spettano al Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di assenza o impedimento, al Vicepresidente.

La rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale possono essere inoltre attribuite dal Consiglio anche a singoli Consiglieri per determinati atti o, stabilmente, per determinate categorie di atti.

ART. 14 – ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale si chiude al 31 ottobre di ogni anno.

Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione di attività sociali di cui all'art. 2 del presente Statuto.

L'avanzo di gestione non può essere diviso tra gli associati nemmeno in forma indiretta.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 15 – LIBRI SOCIALI

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

ART. 16 – RESPONSABILITA' DELL'ASSOCIAZIONE

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

ART. 17 – NORMA INTEGRATIVA

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme stabilite dal Codice Civile in materia di associazioni.

ART. 18 – NORMA TRANSITORIA

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo Settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo Settore.